

COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione C.C. n. in data

Indice

Articolo 1

(costituzione)

Articolo 2

(obiettivi)

Articolo 3

(criteri di iscrizione e ammissione)

Articolo 4

(responsabilità)

Articolo 5

(addestramento)

Articolo 6

(specializzazioni)

Articolo 7

(emergenza)

Articolo 8

(doveri)

Articolo 9

(diritti)

Articolo 10

(provvedimenti disciplinari)

Articolo 11

(articolazione interna)

Articolo 1
(costituzione)

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.

Articolo 2
(obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

Articolo 3
(criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'Assessore delegato), oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4
(responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art.15 della Legge 225/92, è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività. Inoltre presiede il Comitato Comunale di Protezione Civile formato da: Assessore competente, Tecnico Comunale, vigile urbano e coordinatore del gruppo.

Articolo 5
(addestramento)

I volontari vengono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri Enti individuati dal Prefetto.

Articolo 6
(specializzazioni)

All'interno del gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7

(emergenza)

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8

(doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 9

(diritti)

Ai Gruppi comunali possono essere concessi dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art.2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30.03.1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento della Protezione Civile.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio:

a) copertura assicurativa:

i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 11.8.91 n. 266;

b) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori, già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

c) rimborso delle spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvede a rimborsare le spese documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate con ordine di servizio dal coordinatore di cui all'art.4, in linea di massima stabilite come segue:

1. carburante consumato dagli automezzi impiegati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
2. eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi impiegati non dipendenti da dolo o colpa grave;
3. altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc...).

Articolo 10

(provvedimenti disciplinari)

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Articolo 11

(articolazione interna)

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art.1;

sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Fermo restando il fatto che ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti, i medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera a) (e disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di Protezione Civile).